

Guida alla Dichiarazione di conformità per gli impianti negli edifici ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 (ex L. 46/90)

Risposte alle domande più frequenti

Cos'è la dichiarazione di conformità per gli impianti?

La dichiarazione di conformità è costituita da tutti i seguenti documenti (al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta **sempre** a rilasciare al committente la documentazione che segue completa).

Dichiarazione¹ (primo foglio): la dichiarazione di conformità è rilasciata dall'impresa installatrice secondo il modello allegato I. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare e dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Deve specificare a quali unità immobiliari si riferisce. Di tale dichiarazione, resa sul modello di cui all'allegato I del DM 37/08, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema/progetto², e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Relazione con tipologie dei materiali utilizzati³: la relazione deve contenere⁴ l'elenco dei materiali utilizzati con la rispondenza alle norme di riferimento con eventuali marchi, certificati di prova ecc. Per gli altri prodotti da elencare comunque deve essere dichiarata la conformità alle norme UNI o CEI o di altri di normalizzazione di Stati membri dell'Unione Europea⁵. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare della ditta impiantista

Progetto/Schema impianto⁶: nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire (descrittivo, planimetrico, unifilare) eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. Deve essere timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista.

Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto invece da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi⁷:

- a) impianti elettrici⁸, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti elettrici⁹, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti elettronici¹⁰, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti termici¹¹, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- g) impianti gas¹², relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti antincendio¹³ se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

¹ Art. 7, comma 1 DM 37/08 e allegato I

² Art. 5 e 7 del DM 37/08

³ Art. 7, comma 1 DM 37/08 e allegato I

⁴ Nota 5 dell'allegato I del DM 37/08

⁵ Art. 6, comma 1 DM 37/08

⁶ Art. 7, comma 2 DM 37/08

⁷ Art. 5 comma 2 DM 37/08

⁸ Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a DM 37/08

⁹ Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a DM 37/08

¹⁰ Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b DM 37/08

¹¹ Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c DM 37/08

¹² Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e DM 37/08

¹³ Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g DM 37/08

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali: può essere anche in fotocopia. Se precedente di tre mesi rispetto alla data della dichiarazione di conformità, il titolare della ditta impiantista deve apporre su ogni foglio la dicitura “*situazione invariata alla data xxx (data della dichiarazione) della dichiarazione di conformità n. xx*” (aggiungere il riferimento alla dichiarazione cui il certificato è allegato) con di seguito il timbro e la firma (in originale) del titolare della ditta.

Quando si deve produrre la dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di conformità, con i relativi allegati, deve essere prodotta in caso di nuova installazione, ampliamento, rifacimento (anche parziale), trasformazione, manutenzione straordinaria di impianti posti al servizio degli edifici, quale che sia la destinazione d'uso collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura¹⁴.

- Impianto elettrico, compreso automazione di porte cancelli e barriere e gli impianti di protezione dalle sovratensioni.
- Impianto elettronico (se realizzato), reti locali, antenne, antifurti.
- Impianto termico (se realizzato), compreso gli scarichi dei fumi e la ventilazione dei locali.
- Impianto idrico
- Impianto gas (se realizzato), compreso gli scarichi dei fumi e la ventilazione dei locali. Sono compresi anche gli impianti alimentati con serbatoio mobile o fisso (in questi casi il serbatoio fa parte dell'impianto¹⁵)
- Impianto ascensore (se realizzato) (deve essere allegata la dichiarazione di conformità CE e copia del collaudo)
- Impianti protezione antincendio

In caso di impianti non realizzati occorre dichiarare espressamente in autocertificazione l'elenco degli impianti non realizzati. Se non è prodotta l'autocertificazione si deve presentare la dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità deve essere depositata al comune?

Sì, la dichiarazione di conformità deve essere sempre depositata al comune completa di tutti gli allegati obbligatori.

A chi spetta materialmente il compito di depositare la dichiarazione al comune?

In caso di rifacimento o nuova installazione in edifici per i quali esiste già il certificato di abitabilità/agibilità il compito spetta alla ditta installatrice (entro 30 giorni dal fine lavori)¹⁶.

Nel caso in cui i lavori sugli impianti (installazione, trasformazione ecc.) siano connessi ad interventi edilizi soggetti a rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, le dichiarazioni di conformità vengono presentate dalla soggetto titolare della concessione edilizia, dia o altro, come parte integrante della documentazione obbligatoria per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

Chi deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal titolare della ditta impiantista che ha realizzato l'impianto, e dal responsabile tecnico della stessa ditta se distinto dal titolare. Anche gli allegati devono essere firmati.

Posso presentare delle fotocopie delle dichiarazioni di conformità?

No, il timbro e la firma devono essere apposti sempre in originale. Se si aggiunge il timbro e la firma in originale su una fotocopia, questa assume lo stesso valore di un originale.

¹⁴ Art. 1 DM 37/08

¹⁵ Art. 2 comma 1 lettera a DM 37/08

¹⁶ Art. 11 comma 1 DM 37/08

Ma se presento l'originale io rimango senza!

Vedi risposta alla domanda precedente. Inoltre l'impiantista è obbligato a consegnare al committente almeno due originali: uno per il committente stesso e l'altro per la consegna al comune, in caso di richiesta del certificato di abitabilità/agibilità.

L'originale l'ho devo consegnare all'Asl! (o alla Regione, o ad altri soggetti ecc.)

La legge prevede sempre la consegna dell'originale prima di tutto al comune per la richiesta del certificato di abitabilità/agibilità, per le altre incombenze il committente deve provvedere a farsi consegnare dall'impiantista eventuali altri originali della dichiarazione di conformità.

Quali sono gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità?

Gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità sono:

1. Progetto/schema impianto (timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista in caso di impianto ordinario, da un professionista iscritto all'albo negli altri casi)
2. Relazione con tipologia dei materiali (timbrato e firmato in originale dal titolare della ditta impiantista)
3. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (anche in fotocopia, ma dello stesso periodo della data della dichiarazione di conformità - vedi primo quesito)
4. Eventualmente anche il riferimento ad altre dichiarazioni di conformità precedenti o parziali esistenti e, se il caso, certificati di collaudo, CPI ecc.

Gli allegati obbligatori (progetto/schema impianto, relazione con tipologia dei materiali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) sono obbligatori?

Sì, gli allegati obbligatori sono obbligatori.

Il mio impiantista ha detto che non sono obbligatori e che lui non li ha mai fatti!

Gli allegati obbligatori sono obbligatori e gli impiantisti devono per legge produrre gli allegati obbligatori.

Ma sono obbligatori tutti?

Il progetto, la relazione con tipologia dei materiali e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali sono sempre obbligatori.

Ma forse nel mio caso particolare (qualunque esso sia) non sono obbligatori?

Gli allegati obbligatori sono sempre obbligatori, indipendentemente dalla destinazione d'uso, dalla ampiezza e dall'età dei locali cui si riferiscono. Il primo foglio da solo senza allegati non rappresenta la Dichiarazione di conformità.

Gli allegati obbligatori devono essere firmati?

Sì, gli allegati obbligatori devono essere tutti timbrati e firmati in originale dal titolare della ditta impiantista. Il progetto deve essere firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista (per impianti ordinari) o da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze per impianti non ordinari).

Quando devo presentare il progetto?

Il progetto è sempre obbligatorio. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, permesso di costruire ovvero a DIA o comunque denominati, il soggetto titolare dell'intervento edilizio di cui sopra deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

In ogni caso il progetto è un allegato obbligatorio della dichiarazione di conformità.

In quali casi il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo?

Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:

- Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
- Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m²
- Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m²
- Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
- Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
- Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d'incendio (cioè soggetti a CPI)
- Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
- Canne fumarie collettive ramificate
- Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
- Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
- Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
- Altri casi di cui all'art. 5 comma 2 del DM 37/08

Negli altri casi il progetto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista.

Quando è entrato in vigore il Decreto 37/08?

Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008.

Non trovo più la dichiarazione di conformità di un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008, o la stessa è priva degli allegati. Come faccio?

In questo caso si può sostituire la dichiarazione di conformità con la cosiddetta dichiarazione di rispondenza¹⁷ (del tutto simile alla dichiarazione di conformità, compresa gli allegati) rilasciata da un responsabile tecnico che ricopre da almeno 5 anni tale ruolo presso un'impresa abilitata per l'impianto cui si deve riferire. Se si tratta di un impianto non ordinario (vedi sopra), tale dichiarazione deve essere resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze richieste, che ha esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. In ogni caso, chi rende la dichiarazione di rispondenza deve effettuare gli opportuni sopralluoghi e accertamenti sull'impianto e sulla documentazione disponibile, assumendo la responsabilità di quanto dichiarato.

¹⁷ Art. 7 comma 6 DM 37/08